La crisi del multilateralismo e le sorti del commercio internazionale

La crisi dell'Organizzazione Mondiale del commercio rappresenta il fallimento del modello multilaterale oppure costituisce il sintomo di una trasformazione della funzione stessa della politica commerciale internazionale?

Per oltre settant'anni il commercio internazionale è stato interpretato attraverso una convinzione divenuta dominante: l'espansione degli scambi economici avrebbe favorito la cooperazione tra gli Stati, mentre il sistema multilaterale, incarnato dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), ne avrebbe costituito il principale garante istituzionale. Questa impostazione ha orientato non soltanto le politiche commerciali, ma anche parte della dottrina economica e giuridica, alimentando l'idea che la progressiva liberalizzazione dei mercati rappresentasse il presupposto necessario per la stabilità dell'ordine internazionale.

Eppure, oggi questa narrazione mostra profonde incrinature.
La paralisi dell'Organo d'Appello del WTO è considerata come la principale manifestazione della crisi del multilateralismo.
Ma è davvero questa la natura della crisi? L'elaborato vuole muovere una diversa prospettiva.
La crisi del WTO non sembra derivare soltanto dall'indebolimento delle sue istituzioni, bensì dal mutamento della funzione politica attribuita al commercio internazionale. Non è semplicemente venuto meno un assetto organizzativo: a cambiare è il contesto storico, economico e geopolitico entro il quale tale assetto era stato concepito.

L'ordine commerciale costruito all'indomani della Seconda guerra mondiale presupponeva un mondo nel quale l'interdipendenza economica fosse considerata un fattore di stabilizzazione geopolitica. Oggi, invece, la medesima interdipendenza viene percepita come possibile fonte di vulnerabilità. La pandemia da COVID-19, le crisi energetiche, la crescente rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina, il conflitto russo-ucraino e la competizione tecnologica hanno comportato una trasformazione della sicurezza economica in uno degli obiettivi prioritari delle politiche pubbliche.

In questo contesto emergono categorie fino ad allora trascurate nel dibattito giuridico, quali friend-shoring, reshoring, de-risking, autonomia strategica e resilienza delle catene globali del valore.
È proprio questo mutamento funzionale a porre un interrogativo raramente affrontato dalla dottrina: se il commercio internazionale è ormai chiamato a realizzare obiettivi differenti rispetto alla mera liberalizzazione degli scambi, può ancora il paradigma multilaterale, elaborato nel 1995, rappresentare l'unico modello di governance commerciale?

La risposta non può essere ricondotta alla semplice alternativa tra continuità e superamento del WTO.

Se il commercio è ormai una tecnologia di produzione normativa globale, gli Accordi di libero scambio (FTA) sono tradizionalmente considerati strumenti diretti alla progressiva eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie, al fine di favorire la libera circolazione di merci, servizi e investimenti.
Oggi, tuttavia, essi disciplinano anche materie quali il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità, i diritti fondamentali dei lavoratori, il commercio digitale, la sicurezza delle catene globali del valore, l'approvvigionamento delle materie prime critiche e la transizione energetica.

Questa evoluzione mostra come gli FTA non siano più strumenti destinati esclusivamente alla liberalizzazione economica, ma abbiano assunto una diversa funzione, divenendo strumenti di regolazione pubblica.
La risposta, alla crisi del multilateralismo, non risiede nella scelta tra completamento o sostituzione, bensì in una vera e propria trasformazione funzionale.
L'interrogativo non è meramente descrittivo, ma investe la natura stessa della politica commerciale europea.
Gli FTA europei non sostituiscono il multilateralismo, ma ne marcano il perimetro, agendo non come semplici appendici, ma come motori di una nuova governance globale.
Si evidenzia infatti il passaggio da accordi prevalentemente orientati alla liberalizzazione tariffaria a strumenti normativi di carattere complesso, comunemente qualificati come "deep and comprehensive free trade agreements", che definiscono le condizioni entro le quali il commercio può svolgersi, rappresentando il principale veicolo di produzione normativa e di diffusione dei modelli regolatori unionali.

Seguendo le tracce di questa trasformazione, l'elaborato esamina il rapporto tra WTO e Accordi di libero scambio analizzando come gli FTA europei si siano evoluti in complessi laboratori di produzione normativa globale. Attraverso l'analisi di casi emblematici come l'accordo UE-Mercosur e il CETA, verrà illustrato come la politica commerciale dell'Unione agisca ormai come una "frontiera regolatoria", integrando obiettivi extra-commerciali: la sostenibilità ambientale e la tutela dei diritti fondamentali. L'indagine approderà infine alla formulazione della Teoria della Convergenza Regolatoria Progressiva (TCRP): una proposta istituzionale volta a superare la frammentazione normativa attraverso la creazione di un Forum permanente tra UE e WTO e l'implementazione di strumenti digitali avanzati per la trasparenza delle catene globali del valore[1].

[1] Bhagwati, J. (1995). *U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas*. In *The World Economy*, Vol. 18, No. 6.

La trasformazione funzionale degli FTA europei.

Un esempio significativo di questa evoluzione è l'Accordo di libero scambio tra UE–Mercosur.
Non si tratta di un accordo commerciale “neutro”, con alcune clausole accessorie in materia ambientale. Al contrario, la materia ambientale diviene uno dei principali fattori di legittimazione politica e giuridica dell’intero negoziato.
Imporre degli standard ambientali non significa soltanto “completare” le regole del WTO, ma riguarda l’integrazione, nel commercio, di politiche extra-commerciali.
Gli FTA agiscono dove il multilateralismo è fermo, operando una sorta di “sostituzione della leadership normativa” che il WTO non riesce ad esercitare.

L’inserimento di impegni relativi all’attuazione dell’Accordo di Parigi, alla lotta alla deforestazione amazzonica, e alla gestione sostenibile delle risorse naturali ha prodotto un effetto giuridico e politico immediato: la trasformazione del commercio in leva di condizionamento delle politiche interne dei Paesi partner.
Il nodo centrale è la funzione sistemica di tali clausole.
Per la prima volta in modo così evidente, l’accesso a un mercato di dimensioni globali come quello europeo viene percepito dai Paesi del Mercosur non come un semplice vantaggio economico, ma come un processo di adeguamento regolatorio strutturale a standard ambientali definiti esternamente.
Questo ha generato un conflitto politico all’interno dell’Unione europea, in particolare tra Stati membri e settori produttivi agricoli, che hanno contestato il rischio di concorrenza asimmetrica e di “dumping ambientale”.
Il conflitto ha interessato anche i rapporti tra Unione europea e i governi sudamericani, che hanno percepito le clausole ambientali come una forma di condizionamento normativo non negoziato su base paritaria.
Il caso Mercosur mostra dunque con chiarezza ciò che la teoria da sola non riesce a dimostrare: l’Unione europea non utilizza gli Accordi di libero scambio per aprire i mercati, ma per orientare le condizioni regolatorie di accesso ai mercati stessi.
Il commercio non è più uno spazio di neutralità giuridica, ma diventa il luogo in cui si negozia la produzione normativa globale.

Ciò porta ad interrogarsi sul rapporto tra politica commerciale e politica climatica. Per quale ragione un accordo volto a disciplinare gli scambi internazionali dovrebbe occuparsi della riduzione delle emissioni di gas serra o della tutela degli ecosistemi?
La risposta risiede tra le diverse politiche dell'Unione. Il commercio non costituisce più un settore autonomo rispetto alla sostenibilità ambientale, ma diviene uno degli strumenti attraverso cui perseguire gli obiettivi climatici europei, rafforzando il legame tra apertura dei mercati e transizione ecologica.
Medesima evoluzione si riscontra nella tutela dei diritti sociali. I più recenti accordi commerciali richiamano sistematicamente le Convenzioni fondamentali

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, promuovono il lavoro dignitoso, contrastano il lavoro forzato e quello minorile, e rafforzano gli obblighi di due diligence lungo le catene globali del valore.
L'elemento innovativo non consiste tanto nel riconoscimento di tali diritti, già tutelati dal diritto internazionale del lavoro, quanto nella loro integrazione all'interno della disciplina commerciale.

Identica estensione funzionale interessa il commercio digitale. Le nuove generazioni di accordi disciplinano la circolazione transfrontaliera dei dati, il commercio elettronico, la cybersicurezza e la protezione delle informazioni personali, contribuendo alla definizione di uno spazio economico digitale fondato su standard condivisi. La politica commerciale tende così a sovrapporsi progressivamente alla politica tecnologica, anticipando problematiche che riguardano anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali strategiche.

Medesima logica caratterizza il settore energetico. Gli accordi commerciali promuovono la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la cooperazione nello sviluppo delle energie rinnovabili, la produzione di idrogeno verde e il rafforzamento della sicurezza energetica europea.

Particolarmente significativa risulta, infine, la crescente attenzione dedicata alle materie prime. Terre rare, litio, cobalto e altri minerali strategici costituiscono oggi elementi essenziali per la transizione digitale e ambientale, nonché per la competitività industriale europea.

È proprio in questo contesto che gli Accordi di libero scambio assumono anche la funzione di garantire catene di approvvigionamento stabili, riducendo le dipendenze strategiche e rafforzando l'autonomia economica dell'Unione, con l'obiettivo che non si riduce all'importazione di risorse, ma alla costruzione di una resilienza industriale capace di sostenere le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche in atto.

Questa evoluzione pone tuttavia un interrogativo di natura molto ampia: Gli Accordi di libero scambio promuovono realmente valori universali oppure rappresentano una nuova forma di esercizio del potere normativo europeo?
Una prima prospettiva valorizza la capacità degli FTA di diffondere standard elevati di tutela ambientale, sociale e democratica, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e al rafforzamento della governance globale. In tale ottica, la politica commerciale europea assumerebbe una funzione di interesse generale, orientata alla promozione di valori condivisi.
Una diversa lettura, sostenuta da autorevoli studiosi quali Dani Rodrik, Robert Howse e Joost Pauwelyn, evidenzia invece come gli standard europei siano frequentemente elaborati unilateralmente e successivamente proiettati all'esterno attraverso il potere economico esercitato dall'Unione. I partner commerciali, pur

formalmente liberi di aderire agli accordi, si trovano spesso nella necessità economica di conformarsi a regole che non hanno contribuito a definire.
Il rischio è quello della formazione di un asimmetrico rapporto regolatorio, nel quale l'accesso al mercato europeo diviene il principale strumento di diffusione di standard elaborati internamente all'Unione.

Per descrivere tale fenomeno si propone l'espressione “regionalismo regolatorio europeo”: un processo attraverso cui un accordo commerciale regionale diviene meccanismo di produzione e diffusione di norme volte ad orientare comportamenti economici oltre i confini dei paesi membri.
L’esempio emblematico è rappresentato dal CETA, accordo tra UE e Canada.
L’effetto prodotto non si riduce al mero aumento degli scambi ma alla creazione di uno spazio economico dove gli operatori canadesi ed europei sono incentivati ad adeguarsi a standard comuni.
Il regionalismo regolatorio si collega alla teoria descritta da Anu Bradford del “Brussels Effect”[2], inteso come la capacità dell’UE di influenzare gli operatori economici globali attraverso la forza attrattiva del proprio mercato interno.
Il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) concretizza questa nuova funzione regolatoria. Pur essendo formalmente una misura interna dell’Unione europea, la sua applicazione produce effetti extraterritoriali, poiché gli esportatori stranieri che intendono accedere al mercato europeo devono fornire informazioni sulle emissioni incorporate nei prodotti esportati e adeguarsi progressivamente agli standard climatici europei.
È In questa prospettiva che il confine commerciale europeo non coincide più soltanto con una barriera doganale, ma diviene una frontiera regolatoria.
Se tale ricostruzione è corretta, la domanda iniziale cambia inevitabilmente prospettiva. Non si tratta più di stabilire se gli Accordi di libero scambio completano o sostituiscono il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma di comprendere quale rapporto si stia delineando tra due modelli profondamente differenti di governance del commercio internazionale.

Se il regionalismo regolatorio europeo rappresenta una risposta alla crisi del multilateralismo commerciale, occorre tuttavia interrogarsi sul rischio opposto, derivante dalla frammentazione normativa degli Accordi di libero scambio. Essi rischiano infatti di creare una pluralità di regimi commerciali paralleli, ciascuno caratterizzato da proprie regole sull'origine delle merci, standard tecnici, requisiti ambientali e procedure amministrative.

Tale fenomeno, spesso definito "spaghetti bowl effect"[3], potrebbe aumentare i costi per le imprese e indebolire il principio di uniformità alla base del sistema WTO.

[2] A. Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford University Press, 2020.
[3] J. Bhagwati, *U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas*, 1995

Considerare il regionalismo regolatorio esclusivamente come una forza centrifuga significherebbe, tuttavia, ignorare la sua possibile funzione di laboratorio normativo. Il problema non è quindi scegliere tra regionalismo e multilateralismo, ma costruire meccanismi attraverso cui si possano integrare nel sistema multilaterale le innovazioni normative sviluppate negli accordi regionali.

Gli Accordi di libero scambio completano o sostituiscono il WTO?

Il commercio internazionale, quindi non è più concepito come uno spazio di liberalizzazione, ma come una tecnologia di produzione normativa globale che ridefinisce il rapporto tra diritto e potere.
Per oltre due decenni il dibattito scientifico ha cercato di rispondere a un interrogativo apparentemente decisivo: gli Accordi di libero scambio rafforzano il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio oppure ne rappresentano un'alternativa destinata a sostituirlo?
La contrapposizione tra multilateralismo e regionalismo ha così orientato gran parte della riflessione giuridica ed economica. Da un lato, gli FTA sono stati interpretati come strumenti complementari al WTO, capaci di favorire una progressiva liberalizzazione degli scambi in attesa di nuovi accordi multilaterali. Dall'altro, essi sono stati descritti come una minaccia all'universalità del sistema commerciale, poiché generano una rete di regole differenziate che rischia di frammentare il diritto del commercio internazionale.

Ma questa alternativa è realmente attuale?
L'evoluzione della politica commerciale europea induce a ritenere che il problema sia stato posto nei termini sbagliati. Chiedersi se gli Accordi di libero scambio completano o sostituiscono il WTO significa infatti presupporre che essi perseguono il medesimo obiettivo. È proprio tale presupposto a risultare oggi discutibile.
Gli FTA contemporanei dell'Unione europea non sembrano orientati principalmente a realizzare una più intensa liberalizzazione commerciale, in quanto perseguono finalità che eccedono la logica tradizionale dell'abbattimento delle barriere agli scambi. Il punto, allora, non è stabilire se gli FTA siano "più" o "meno" multilaterali rispetto al WTO. Il punto è riconoscere che essi stanno svolgendo una funzione diversa.
Il WTO continua a rappresentare l'unico ordinamento commerciale realmente universale. Nessun Accordo di libero scambio possiede infatti la medesima estensione geografica, la medesima legittimazione multilaterale, né la capacità di garantire un quadro comune di regole applicabili alla generalità degli Stati. Le fondamenta del diritto del commercio internazionale rimangono ancorate ai principi della non discriminazione, della clausola della nazione più favorita, del trattamento nazionale e alla disciplina multilaterale elaborata nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Sotto questo punto di vista, gli FTA non sostituiscono il WTO.
La loro natura regionale, la pluralità dei contenuti e la diversità delle discipline impediscono infatti la formazione di un nuovo ordinamento universale.
Tuttavia, sarebbe altrettanto riduttivo sostenere che gli Accordi di libero scambio si limitino a completare il sistema multilaterale, ossia a contribuire al perseguimento dello stesso obiettivo mediante ulteriori elementi.

Ma è davvero ciò che accade?
Il WTO nasce con una funzione prevalentemente negativa: eliminare ostacoli agli scambi, prevenire discriminazioni commerciali e assicurare condizioni concorrenziali prevedibili.
Gli FTA europei perseguono invece una funzione positiva, costruendo un determinato modello di mercato tramite l'introduzione di obblighi.
Essi non si limitano a liberalizzare, bensì a regolare; non si limitano ad aprire i mercati, ma definiscono le condizioni giuridiche, sociali, ambientali e tecnologiche necessarie per accedervi.
Da questa analisi la norma doganale cessa di essere un mero strumento di riscossione per divenire poi il fulcro della regolazione del mercato[4] compiendo un salto qualitativo fondamentale: Se prima la dogana fungeva da barriera passiva, nel contesto dei nuovi FTA essa si trasforma in un filtro selettivo e "intelligente", capace di governare la complessità delle catene globali del valore.
Come sottolineato dalla dottrina più autorevole, la centralità della materia doganale oggi risiede nella sua capacità di tradurre gli obiettivi politici e sociali dell'UE dalla sostenibilità del CBAM[5] alla trasparenza della due diligence, in regole tecniche di accesso concrete e uniformi. La dogana diventa così la sede operativa in cui si realizza la "frontiera regolatoria" dell'UE, dove il controllo non riguarda più solo la merce in quanto tale, ma l'intero processo produttivo che l'ha generata. Questo approccio non solo tutela l'integrità del mercato unico da forme di concorrenza sleale o "dumping ambientale", ma trasforma l'adempimento doganale in un elemento di competitività e certezza del diritto per gli operatori economici globali.
La distanza tra i due modelli riguarda la loro diversa concezione del commercio.
Se nel paradigma multilaterale esso costituisce una leva di regolazione economica e un fine, in quello europeo diviene uno strumento attraverso cui perseguire politiche pubbliche.
I due modelli operano quindi su piani differenti, e ne deriva che l'opposizione tra WTO e FTA costituisce una "falsa alternativa".

[4] S. Armella, *Diritto doganale*, Milano, EGEA, 2021

[5] Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Ciò che emerge non è, quindi, l'indebolimento del WTO e la possibile sostituzione di un sistema con un altro, bensì la progressiva differenziazione delle funzioni della governance commerciale internazionale.
In questa prospettiva l'Unione europea occupa una posizione peculiare.
Attraverso la propria politica commerciale essa non costituisce semplicemente una rete di accordi preferenziali. Si parla, più precisamente, di un vero e proprio sistema regolatorio esterno, dove l'accesso al mercato europeo viene progressivamente subordinato al rispetto di condizioni normative che riguardano gli obiettivi trasversali di regolazione economica. La funzione della politica commerciale muta così radicalmente.

Il conflitto tra apertura commerciale e regolazione ambientale: una frattura sistemica

La natura, non neutrale, degli FTA emerge in modo molto evidente quando la politica commerciale entra in collisione con interessi economici e strategici interni agli Stati membri dell'Unione.
Un esempio significativo è rappresentato dalle tensioni politiche sorte in relazione agli accordi commerciali di nuova generazione, in particolare nel rapporto tra apertura dei mercati agricoli e standard ambientali europei.
In più occasioni, settori produttivi interni dell'Unione hanno contestato l'effetto degli FTA sulla concorrenza internazionale, denunciando una distorsione strutturale: da un lato, gli operatori europei sono soggetti a standard ambientali e sanitari sempre più elevati; dall'altro, gli stessi standard vengono richiesti ai partner commerciali come condizione di accesso al mercato.
Questa asimmetria ha generato una frattura politica interna che si è tradotta in un conflitto esplicito tra obiettivi di politica commerciale e obiettivi di politica economica e sociale.
Parallelamente, sul piano esterno, diversi Paesi terzi hanno contestato la crescente tendenza dell'Unione Europea a subordinare l'accesso al proprio mercato al rispetto di standard ambientali e climatici elaborati unilateralmente, percependo tale dinamica come una forma di "condizionalità regolatoria" non sempre coerente con lo spirito originario del WTO.
Il risultato è un conflitto multilivello tra liberalizzazione e regolazione, tra competitività e sostenibilità, e tra universalismo multilaterale e regionalismo normativo.
È proprio in questa frizione che si manifesta la trasformazione della politica commerciale contemporanea: non più semplice strumento di apertura dei mercati, ma campo di tensione tra modelli di governance economica alternativi.
Non si tratta più soltanto di governare il commercio, bensì di governare attraverso il commercio.
Questa evoluzione teorica consente di formulare una proposta interpretativa.
Più che parlare di regionalismo commerciale, appare oggi opportuno riferirsi ad una governance regolatoria europea, intesa come capacità dell'UE di trasformare norme

interne in parametri di riferimento internazionale mediante tre elementi: il peso economico del mercato europeo, la presenza di clausole regolatorie negli accordi commerciali e la cooperazione con partner commerciali.
Questa ricostruzione consente anche di superare una seconda contrapposizione frequentemente proposta dalla dottrina: quella tra sovranità statale e globalizzazione.
Gli Accordi di libero scambio dimostrano infatti che la sovranità non scompare, ma cambia forma, manifestandosi attraverso la capacità di determinare gli standard che disciplinano i mercati globali. [6]
Nel XXI secolo, infatti, il potere non appartiene esclusivamente a chi controlla i territori, bensì a chi definisce le regole.
In tale prospettiva, la politica commerciale dell'Unione europea costituisce uno dei principali laboratori contemporanei di esercizio del potere pubblico oltre i confini statali, e uno spazio di produzione normativa.
Se tale prospettiva è condivisibile, la questione centrale riguarda gli FTA, che non sostituiscono il WTO come ordinamento, ma lo sostituiscono come principale sede di produzione di nuove norme.

Verso una governance commerciale integrata: una proposta per il futuro del commercio internazionale

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti conduce a una conclusione precisa.
Il problema non consiste nella progressiva diffusione degli Accordi di libero scambio, bensì nell'assenza di un modello istituzionale capace di coordinare la pluralità di regole che essi producono.
La crescente proliferazione degli FTA europei ha contribuito ad arricchire il diritto del commercio internazionale. Tuttavia, tale evoluzione è avvenuta in maniera frammentaria. Il rischio non è soltanto quello della moltiplicazione delle fonti normative, ma anche la progressiva formazione di una geografia disomogenea della regolazione, nella quale il livello di tutela dipende dall'accordo commerciale applicabile e non dall'esistenza di principi condivisi a livello globale.
La risposta a questa criticità non può consistere né nel ritorno a un multilateralismo esclusivo, né nell'ulteriore espansione incontrollata degli accordi regionali.
Occorre individuare un modello capace di integrare entrambe le dimensioni.
Alla luce delle di quanto sviluppato, si propone una diversa chiave interpretativa volta a superare la dicotomia tra “completamento o sostituzione". Gli FTA non sostituiscono il WTO, ma ne rigenerano la capacità normativa, promuovendo un’integrazione che il WTO non è più in grado di produrre: la Teoria della Convergenza Regolatoria Progressiva (TCRP).

[6] D. Rodrik, *The Globalization Paradox*, 2011; R. Howse, *The World Trade Organization 20 Years On*, 2016; J. Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law*, 2003

Con tale espressione si intende un modello di evoluzione della governance commerciale internazionale fondato su tre fasi complementari.
La prima consiste nella sperimentazione normativa. Gli FTA rappresentano laboratori regolatori nei quali operano una sostituzione funzionale del WTO. Dove il WTO è paralizzato dal punto di vista del rule making, l'UE utilizza accordi regionali come laboratori, per testare standard avanzati che potranno esportare su scala globale.
La seconda fase riguarda la valutazione. Le norme sperimentate all'interno degli FTA devono essere sottoposte ad un monitoraggio periodico mediante indicatori comuni di efficacia, al fine di verificare il loro impatto sul commercio e sulle istanze di interesse pubblico.
La terza fase consiste nella convergenza multilaterale, o meglio, completamento finale del ciclo normativo, dove gli FTA cessano di essere isole di regole regionali e diventano mattoni con cui costruire il commercio internazionale.
Per evitare, però, che la TCRP rimanga un'astrazione teorica, si propone l'istituzione di un Forum permanente per la Convergenza Regolatoria del Commercio Internazionale, che funga da sede di coordinamento istituzionale e collaborazione strutturale tra UE e WTO.
Il Forum dovrebbe operare attraverso gruppi di lavoro permanenti dedicati alle principali aree della nuova politica commerciale: sostenibilità ambientale e cambiamento climatico; diritti fondamentali e lavoro dignitoso; commercio digitale e intelligenza artificiale; sicurezza economica e resilienza delle catene del valore; materie prime critiche e autonomia strategica.
La sua funzione sarebbe quella di individuare progressivamente gli standard che abbiano dimostrato maggiore efficacia, promuovendone la successiva armonizzazione a livello multilaterale.
La proposta potrebbe essere resa operativa attraverso una serie di strumenti comuni, tra cui l'elaborazione di clausole di convergenza multilaterale, da inserire nei nuovi Accordi di libero scambio dell'Unione europea. Tali clausole prevedrebbero l'impegno delle parti a sottoporre periodicamente le innovazioni regolatorie maturate nell'ambito degli FTA all'esame del WTO, favorendone l'eventuale recepimento.
In secondo luogo, sarebbe opportuno introdurre un sistema comune di indicatori di sostenibilità commerciale, fondato su parametri uniformi relativi alla riduzione delle emissioni, alla tutela della biodiversità, al rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla trasparenza delle catene di approvvigionamento e alla sicurezza digitale.
La misurazione uniforme degli effetti degli accordi consentirebbe di superare l'attuale frammentazione valutativa e di individuare le migliori pratiche regolatorie.
Una terza proposta riguarda il riconoscimento reciproco degli standard ESG (Environmental, Social and Governance) certificati da organismi indipendenti.
Tale riconoscimento ridurrebbe gli oneri amministrativi per le imprese, favorirebbe la certezza giuridica e contribuirebbe alla diffusione di standard comuni senza imporre duplicazioni documentali.
Infine, appare particolarmente innovativa la realizzazione di una Piattaforma Digitale Internazionale per la Due Diligence Commerciale, sviluppata congiuntamente da

WTO, Unione europea e organizzazioni regionali. Attraverso tecnologie digitali, la piattaforma consentirebbe alle imprese di documentare il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e di governance lungo l'intera catena del valore, evitando controlli ripetitivi e aumentando la trasparenza delle relazioni commerciali internazionali.
In questo modo si dimostra come la convergenza non sia un'imposizione unilaterale, ma una vera evoluzione e trasparenza condivisa che riduce i costi per le imprese e aumenta la legittimità degli standard europei nel mondo.
La convergenza regolatoria proposta non implica l'asportazione di norme europee in quanto tali, ma la costruzione di procedure multilaterali attraverso le quali gli standard più efficaci possano essere progressivamente condivisi, discussi e adattati in un contesto realmente partecipativo.
In questa prospettiva, la politica commerciale europea non rappresenterebbe il punto di arrivo della governance globale, bensì il suo laboratorio istituzionale.

Conclusione

La vera questione non consiste nello stabilire se gli Accordi di libero scambio abbiano sostituito il WTO, piuttosto bisogna comprendere quale modello di governance commerciale internazionale stia emergendo.
Se il Novecento è stato il secolo del multilateralismo, il XXI secolo sembra inaugurare una stagione nella quale la competizione tra modelli regolatori diviene il principale strumento di esercizio del potere economico.
Proprio in tale contesto la politica commerciale europea assume una funzione quasi costituzionale: non soltanto organizzare gli scambi, ma orientare la produzione globale di regole, valori e standard.
La TCRP proposta in questo lavoro intende offrire una possibile risposta a tale trasformazione.
Gli FTA non sostituiscono il multilateralismo, ma lo istituzionalizzano, portando standard e valori pubblici in un ordinamento che altrimenti rischierebbe di rimanere ancorato ad una logica puramente "mercantile".

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

- **Armella, S. (2021).** *Diritto doganale*. Milano: EGEA.
- **Bhagwati, J. (1995).** *U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas*. In *The World Economy*, Vol. 18, No. 6.
- **Bradford, A. (2020).** *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford: Oxford University Press.
- **Howse, R. (2016).** *The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary*. In *European Journal of International Law*, Vol. 27, Issue 1.
- **Pauwelyn, J. (2003).** *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- **Rodrik, D. (2011).** *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W. W. Norton & Company.

Accordi Internazionali e Fonti Normative

- **Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA)** tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.
- **Accordo di principio UE-Mercosur** (testo del pilastro commerciale).
- **Accordo di Parigi (2015)** sui cambiamenti climatici, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC).
- **Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)** in materia di diritti dei lavoratori e lavoro dignitoso.
- **Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (Accordo di Marrakech, 1994)** e relativi allegati (GATT 1994).
- **Regolamento (UE) 2023/956** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)**.

Documenti Istituzionali

- **Commissione Europea (2021).** *Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy*.